

Spett.le Agenzia delle Entrate

Via e-mail: dc.gc.settorecontrollo@agenziaentrate.it

GRUPPO DI STUDIO DAC 6

CONSIDERAZIONI AVENTI AD OGGETTO LA BOZZA DELLA CIRCOLARE CHE FORNISCE CHIARIMENTI IN TEMA DI DAC 6

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto da un gruppo di lavoro composto da circa 30 tra le maggiori società italiane tra cui Ariston Thermo, Chiesi, Eni, Recordati, Vodafone e Zambon.

Lo scopo del presente documento è quello di evidenziare alcune considerazioni emergenti dalla lettura la bozza della circolare che fornisce «*Chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione - Decreto Legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 (recepimento direttiva "DAC 6")*» pubblicata in consultazione fino al 15 gennaio 2021 sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

1. Parere circa la mera interpretazione di normative fiscali

In base a quanto previsto dalla bozza di circolare, la mera interpretazione di norme fiscali interessate da un meccanismo già attuato non comporta alcun obbligo di comunicazione da parte dell'intermediario. Occorrerebbe chiarire nella circolare se anche la mera interpretazione di norme con riferimento ad un meccanismo non ancora attuato non sia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione.

2. Valutazione del vantaggio extrafiscale da parte dell'intermediario

Si ravvisa l'opportunità che nella circolare vengano precisate le modalità di acquisizione delle informazioni da parte dell'intermediario per la valutazione del vantaggio extrafiscale ai fini del MBT. In particolare, sembrerebbe opportuno che

l'intermediario possa fare affidamento sulle informazioni fornite dal contribuente (come quelle menzionate a pag. 37 della circolare) senza particolari obblighi di verifica. In caso contrario, potrebbe accadere che in fase di accertamento l'Agenzia delle Entrate disconosca l'importo dei vantaggi extrafiscali laddove ritenga che l'intermediario non abbia fornito sufficienti evidenze di tali vantaggi.

3. Meccanismi in fase di realizzazione prima del 25 giugno 2018

L'esplicito riferimento operato dall'art. 8 del Decreto Legislativo alla "prima fase" consente di escludere dall'ambito della comunicazione i meccanismi transfrontalieri che alla data del 25 giugno 2018 erano già in fase di realizzazione, ancorché essi continuino a produrre effetti rilevanti anche dopo tale data. Pertanto, nel caso in cui un meccanismo sia stato messo a disposizione da parte dell'intermediario prima del 25 giugno 2018 ed attuato anteriormente a tale data, ma completato in un momento successivo, lo stesso non sarà soggetto all'obbligo di notifica.

4. Legale rappresentante

La circolare precisa che l'obbligo di comunicazione grava sul legale rappresentante nelle entità dotate di personalità giuridica, a prescindere dalla complessità della struttura organizzativa adottata. Tuttavia sarebbe opportuno poter fare riferimento anche alle persone dallo stesso delegate e non esclusivamente al legale rappresentante.

5. Potenziale riduzione d'imposta sterilizzata per effetto di specifiche disposizioni limitative

Nella circolare viene chiarito che nella determinazione degli effetti fiscali derivanti dal meccanismo transfrontaliero non si deve tener conto degli eventuali effetti limitativi derivanti da specifiche disposizioni dell'ordinamento tributario (ad esempio la disciplina CFC o le disposizioni anti ibridi) che al momento in cui sorge l'obbligo di comunicazione non sono state ancora applicate. In altri termini, l'obbligo di comunicazione sussiste anche quando il contribuente è tenuto a sterilizzare in tutto o in parte gli effetti fiscali del meccanismo stesso in virtù di specifiche disposizioni limitative, ma tale sterilizzazione opera in un momento successivo. Tuttavia, non si comprende perché vi debba essere l'obbligo di comunicazione se l'intermediario (ad esempio nella fase di messa a disposizione del meccanismo) prevede fin da subito l'applicabilità di una disposizione limitativa che annulla la riduzione d'imposta. Mentre, diverso sarebbe il caso in cui la disposizione limitativa specifica non fosse considerata fin da subito.

6. Sanzioni per contribuenti in *cooperative compliance*

Si ravvisa l'opportunità che nella circolare venga chiarito se in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo, le sanzioni saranno applicabili in misura ridotta alla metà e comunque non in misura superiore al minimo edittale, come previsto dall'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 128/2015.

7. MBT ottenuto da un soggetto italiano ma in uno stato estero

Si ravvisa la necessità che la circolare chiarisca se l'obbligo di comunicazione sussista solo quando il MBT è ottenibile in Italia oppure anche se viene ottenuto all'estero ma da un soggetto italiano. Ad esempio, in caso di ottenimento di una ritenuta ridotta in uno stato estero da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia.

Si chiede che il presente documento non venga divulgato.

Milano, 15 gennaio 2021

Massimo Giaconia (Gatti Pavesi Bianchi Ludovici)

Ariston Thermo

Chiesi

Eni

Recordati

Vodafone

Zambon